



Atto TOB43D		
Settore T	Ambiente e Pianificazione Territ.le	
Servizio AX	Amministrativo Ecologia	
U.O. 0034	Staff	
Ufficio T999	Segreteria	
C.d.R. 0023	Ecologia e Ambiente	
Autorizzazione Unica Ambientale		
N. Reg. Decr.	488/2020	Data 23/12/2020
N. Protocollo	70573/2020	1
Oggetto: CLEAN EARTH S.R.L. Via Fabio Filzi, 20/A Istrana.		
Autorizzazione Unica Ambientale.		
DPR 59/2013, D.Lgs. 152/2006.		
IL DIRIGENTE		
VISTA la domanda presentata in data 19/05/2020 per il		
tramite del S.U.A.P. del Comune di Istrana, con cui la		
ditta CLEAN EARTH S.R.L. (P.IVA 04445250261), con sede		
legale e impianto in via Fabio Filzi, 20/A - Istrana -		
chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai		
sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 per:		
- inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi in		
procedura semplificata, ai sensi degli artt. 214-216 del		
D.Lgs. 152/2006;		
VISTA la D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014 in materia di		
garanzie finanziarie;		
DATO ATTO che la ditta in data 07/10/2020 ha versato €		



1.960,00 (millenovecentosessanta/00), quale deposito
cauzionale per l'esercizio dell'attività di recupero
rifiuti;
DATO ATTO che la ditta ha prestato la polizza RC
Inquinamento n. 2020/03/2420246 emessa dalla REALE MUTUA
ASSICURAZIONI, con massimale assicurato di € 3.000.000 e
validità fino al 27/10/2021, comprensiva di tacito rinnovo;
VISTO il contratto di locazione del 01/04/2019 con validità
dal 01/04/2019 fino al 31/003/2025;
VISTA la normativa in materia di sorveglianza radiometrica
dei rottami e di altri materiali metallici di risulta
(D.Lgs. n. 230/1995 s.m.i., D.Lgs. n. 100/2011 e D.Lgs. n.
101/2020) e che per tale sorveglianza la ditta ha già
nominato il tecnico competente per la misurazione
radiometrica;
VISTA la relazione di sopralluogo del 16/11/2020, dalla
quale risulta che le aree di stoccaggio delle tipologie di
rifiuti comunicate erano delimitate e separate tra loro da
coni segnalatori posti sulla pavimentazione;
VISTO che il punto 3 dell'allegato 5 del D.M. 05/02/1998
prevede che "il settore della messa in riserva deve essere
organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di
rifiuto individuata dal D.M. 05/02/1998 ed opportunamente
separate";
RITENUTO che i coni segnalatori posti sulla pavimentazione



siano facilmente rimovibili o spostabili dalla loro sede originaria durante le operazioni di stoccaggio dei rifiuti, e pertanto venga meno la separazione dei rifiuti in modo opportuno;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza che la superficie esterna annessa all'impianto di recupero rifiuti, di estensione pari a 610 m², viene adibita a parcheggio, viabilità e manovra;

RITENUTO che la ditta, stante la suddetta documentazione, non sia soggetta alle prescrizioni dell'art. 39, commi 1 e 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

RILEVATO, inoltre, che lo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento avviene mediante scarico diretto in un pozzo perdente;

VISTO l'art. 39, comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, secondo cui le acque meteoriche di dilavamento di superfici diverse da quelle previste dall'art. 39, commi 1 e 3, possono recapitare in corpo idrico superficiale o sul suolo e soltanto qualora vi sia *"una scarsa capacità di recettori o non si renda convenientemente praticabile"*, è consentito il recapito negli strati superficiali del sottosuolo purché *"preceduto da un idoneo trattamento in continuo di sedimentazione e, se del caso, di disoleazione delle acque ivi convogliate"*;



RITENUTA, pertanto, la modalità di smaltimento delle acque meteoriche, come descritta dalla ditta, accettabile solo qualora la suddetta dispersione avvenga sul suolo;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dagli uffici;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI la L.R. 33/1985, il D.Lgs. 152/2006, il Piano di Tutela delle Acque e s.m.i. e il D.P.R. n. 59/2013;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - È adottata la presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per l'attività svolta dalla ditta CLEAN EARTH S.R.L. nell'impianto sito in via Fabio Filzi, 20/A - Istrana, relativamente a:

- inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/2006.

ART. 2 - L'efficacia dell'autorizzazione alla ricezione e allo stoccaggio di rifiuti viene meno nei casi in cui non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e nel caso non sia in vigore il titolo di disponibilità dell'area sulla quale insiste l'attività.



ART. 3 - Il contratto di locazione rinnovato, o altro valido titolo di disponibilità dell'area, deve essere trasmesso a questa Amministrazione almeno sei mesi prima della data di scadenza del contratto vigente.

ART. 4 - La ditta deve provvedere ad effettuare la separazione delle tipologie di rifiuto comunicate in modo più opportuno, come previsto dal punto 3 dell'allegato 5 del D.M. 05/02/1998.

ART. 5 - La ditta è tenuta a rispettare i valori limite e le prescrizioni definite nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ART. 6 - La ditta è tenuta ad adeguare la propria rete di scarico delle acque meteoriche, in particolare il recettore delle medesime, con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 39 del PTA, tenendo in considerazione lo spessore effettivo del suolo rinvenibile in zona.

ART. 7 - Ogni modifica sostanziale dell'impianto o dello scarico deve essere preventivamente autorizzata.

ART. 8 - L'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità 15 anni ed è rinnovabile ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

ART. 9 - Nell'eventualità in cui la ditta si venga a trovare in uno dei seguenti stati: a) fallimento; b) liquidazione; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornirne immediata



comunicazione a questa Amministrazione.

ART. 10 - La presente autorizzazione è adottata restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché i provvedimenti di competenza di altri Enti, non compresi all'art. 1.

ART. 11 - Avverso l'Autorizzazione Unica Ambientale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni decorrenti dal rilascio della stessa.

ART. 12 - Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Istrana perché lo rilasci, nelle forme di Legge, alla Ditta e lo notifichi all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso), alla Regione Veneto, all'Osservatorio Regionale sui rifiuti dell'ARPAV, al Comune sede dell'impianto e all'Ente Parco Naturale Regionale del fiume Sile e va affisso all'Albo della Provincia e del Comune.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Carlo Rapicavoli

ALLEGATO TECNICO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA
Artt. 214-216 D.Lgs n. 152/2006

La Ditta CLEAN EARTH S.r.l., con sede legale e sede dell'attività di recupero in via Fabio Filzi, 20/A in comune di Istrana (TV), è iscritta al n° 884/2020 del Registro Provinciale delle ditte che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata per le seguenti tipologie e relative attività di recupero descritte nell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/1998:

Tipologia: 1.1

✓ attività di sola messa in riserva (R13)

quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 800 t

quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto: 5 t

Tipologia: 2.1

✓ attività di sola messa in riserva (R13)

quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 100 t

quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto: 5 t

Tipologia: 3.1

✓ attività di sola messa in riserva (R13)

quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 500 t

quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto: 5 t

Tipologia: 3.2

✓ attività di sola messa in riserva (R13)

quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 200 t

quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto: 5 t

Tipologia: 5.7

✓ attività di sola messa in riserva (R13)

quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 20 t

quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto: 1 t

Tipologia: 5.8

✓ attività di sola messa in riserva (R13)

quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 40 t

quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto: 1 t

Tipologia: 5.16

✓ attività di sola messa in riserva (R13)

quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 100 t

quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto: 1 t

Tipologia: 5.19

✓ attività di sola messa in riserva (R13)

quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 300 t

quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto: 1 t

Tipologia: 6.1

✓ attività di sola messa in riserva (R13)

quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 500 t

quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto: 4 t

Tipologia: 6.2

✓ attività di sola messa in riserva (R13)

quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 100 t

quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto: 1 t

Tipologia: 9.1

✓ attività di sola messa in riserva (R13)

quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 120 t

quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto: 3 t

Tipologia: 13.20

✓ attività di sola messa in riserva (R13)

quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 80 t

quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto: 3 t

➤ La quantità massima annua totale di rifiuti ritirabili presso l'impianto è di 2.860 t

➤ Il quantitativo istantaneo massimo totale di rifiuti stoccabili nell'impianto, per i quali viene effettuata la sola attività di messa in riserva (R13) per il successivo recupero in altro impianto è di 35 t.

Gestione dello stabilimento

L'efficacia dell'autorizzazione alla ricezione e allo stoccaggio di rifiuti viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e nel caso non sia in vigore il titolo di disponibilità dell'area sulla quale insiste l'attività. Il contratto di locazione rinnovato, o altro

valido titolo di disponibilità dell'area, deve essere trasmesso a questa Amministrazione almeno sei mesi prima della data di scadenza del contratto vigente.

L'attività di messa in riserva (R13) deve essere svolta in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs 152/2006 agli atti di questa Amministrazione.

L'impresa è obbligata a rispettare le prescrizioni riportate nel D.M. 05/02/1998 per la singola tipologia di rifiuto e rispettiva attività di recupero. In particolare, la provenienza, le caratteristiche dei rifiuti, e le modalità di recupero, devono corrispondere con quanto indicato nelle norme tecniche del D.M. 05/02/1998.

Fatte salve le procedure di cui alla Decisione n. 955/2014 e s.m.i., nonché le eventuali norme nazionali di recepimento, le analisi sui rifiuti in ingresso sono condotte secondo quanto indicato all'art. 8 del DM 05/02/1998 e dalla normativa vigente sulla procedura di classificazione dei rifiuti.

L'attività di messa in riserva R13 deve essere condotta in conformità all'art. 6 e all'Allegato 5 del D.M. 05/02/1998.

In ottemperanza alla normativa in materia di sorveglianza radiometrica dei rottami e altri materiali metallici di risulta (D.Lgs. n. 101/2020), la ditta deve provvedere a:

- effettuare la sorveglianza radiometrica dei materiali, tramite attrezzature fornite di certificato di taratura (art. 72, comma 1);
- incaricare per i controlli un Esperto Qualificato di II o III grado (art. 72, comma 2), il quale fornisce l'attestazione di avvenuta sorveglianza radiometrica e di verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato.

La gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) deve essere condotta in conformità al D.Lgs. 49/2014 e ai successivi decreti attuativi.

L'attività deve essere condotta nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, di sicurezza nell'ambiente di lavoro e di prevenzione incendi.